

COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA
PROVINCIA DI CATANZARO

COPIA

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

NR. 10

Del 08 LUGLIO 2019

OGGETTO: "Costituzione Fondo Risorse Decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – Anno 2017"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni che disciplina la nuova contabilità armonizzata;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto Sindacale con il quale il responsabile scrivente é stato confermato responsabile dell'Area Economico Finanziario dell'Ente;

PREMESSO CHE

- con provvedimento della Giunta Comunale n. 22 del 08/03/2017 è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07/04/2017 è stata approvato il D.U.P. 2017-2019 e la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 30.04.2019 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di contrattazione e concertazione inerente il personale non dirigente;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che suddividono tali risorse in: - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo.

Vista la determinazione n. 04 del 03/10/2017 di costituzione fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016, con la quale si disponeva quanto segue, tra l'altro, di quantificare il suddetto fondo per l'anno 2016 in complessivi €. 17.886,00 per risorse stabili al netto della riduzione operata in sede di costituzione del Fondo per l'anno 2014 ai sensi

dell'art. 9, comma 2 bis del decreto legge 78/2010 convertito in Legge 122/2010, €. 0,00 per risorse variabili;

Richiamati:

- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali, sottoscritto il 06/07/1995 - parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 - 1995;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Integrativo del CCNL 06/07/1995 del personale dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni - Autonomie Locali, stipulato il 13/05/1996;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 31/03/1999 - Revisione sistema classificazione professionale 31/03/1999;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 01/04/1999 - CCNL normativo 1998 - 2001 economico 1998 - 1999;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 05/10/2001 per il biennio economico 1.1.2000 - 31.12.2001;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 22/01/2004 per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;
- il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 09/05/2006 per il biennio economico 2004-2005;
- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto l'11/04/2008 per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e il biennio economico 2006-2007;
- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 31/07/2009 - biennio economico 2008-2009;

Dato atto che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, il quale prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";

Visto l'art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale modificando l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, proroga fino al 31-12-2014, la disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Vista la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 254, 255 e 256 riferiti alle materie del pubblico impiego, in base ai quali tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti alcune materie di cui all'art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni con il DPR 122/2013 e la legge 147/2013;

Tenuto conto che, gli interventi contenuti nell'art. 9 del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 commi 1, 2, 2-bis e parte del comma 21 non sono stati prorogati al 31.12.2015 e dunque, tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti le materie:

- il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1);
- la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al predecessore (comma 2);
- l'ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis);
- le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21);

Considerato in virtù di tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” (tetto fondo 2010 e riduzione per diminuzione personale)”. Il che “cristallizza” la misura del fondo di parte stabile del 2014, che quindi diventa la base per la costruzione del fondo del 2015, in modo tale far diventare permanente il taglio del fondo del 2014. In pratica si tratta di riproporre la parte stabile del fondo 2014 come base per la parte stabile del 2015;

Tenuto conto in particolare il comma 256 della citata legge di stabilità che dispone: ”Le disposizioni recate dall'art. 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 122/2010, così come prorogate fino al 31.12.2014 dall'art. 1, comma 1, lettera a), del DPR 122/2013, sono ulteriormente prorogate fino al 31.12.2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27”;

Considerato che in virtù di tale comma sono definitivamente sbloccate anche le progressioni di carriera comunque denominate, che per effetto dell'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010 negli anni dal 2011 al 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

Considerato che come previsto dall'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), l'ammontare complessivo del salario accessorio non può essere superiore all'importo del 2015;

Considerato che la legge di stabilità per l'anno 2017 nulla ha disposto in merito al tetto del fondo anno 2017;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti della Puglia n. 6/2017 con la quale si rinvencono ben cinque motivi di continuità anche nel nuovo esercizio dell'efficacia dell'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, che pone un tetto al trattamento accessorio e l'obbligo di riduzione dello stesso in base alle cessazioni del personale dal servizio;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 378/2016, nella quale era stato specificato che «la legge di stabilità 2016 non prevede un orizzonte temporale precisamente definito come quello previsto dal Legislatore del 2010”;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti SEZ. Autonomie n. 7/SEZAUT/2017/QMIG con la quale, in risposta alla questione di massima posta dalla sez. regionale di controllo per Emilia Romagna è stato enunciato il seguente principio di diritto: “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. N. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, L. n.208/2015 (legge di stabilità 2016)”;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti della Liguria n. 58/2017 , con la quale , in risposta ad un quesito posto dal Comune di Cerialle (SV) ha richiesto alla sezione centrale di controllo , un'interpretazione uniforme della normativa disciplinante gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale, e pertanto ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle

autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, o alle Sezioni riunite, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, la seguente questione di massima di interesse generale: «se gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, debbano essere ricompresi nel computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, nonché ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015»;

Dato atto che con deliberazione n. 24/SEZAUT/2017 viene ribadito alla Sezione regionale di controllo per la Liguria di attenersi al principio di diritto già enunciato con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Richiamato l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 che prevede: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

Ritenuto opportuno pertanto disporre che il trattamento accessorio continui a rimanere ancorato al valore del 2016 e all'obbligo di riduzione in base alle cessazioni, non sostituite, dei dipendenti;

Rilevato che occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2017 nel rispetto delle norme vigenti;

Vista la disciplina dettata dall'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili;

Ritenuto, di non incrementare risorse decentrate variabili in quanto nell'anno 2017 non sono stati istituiti nuovi servizi;

Visto il prospetto predisposto dal Responsabile del servizio finanziario/personale avente ad oggetto la costituzione del Fondo per l'anno 2017 pari ad un totale di €. **17.886,00**, come da prospetto allegato sub “A” alla presente determinazione;

Constatato che le risorse finanziarie di cui all'allegato “A” oggetto di contrattazione (risorse Stabili) erogabili ammontano ad €. **4.489,00**;

Preso atto del parere del Revisore dei Conti, espresso con verbale n. 12 del 08/07/2019, con il quale è stata certificata la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli del bilancio;

Dato atto che la presente sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;

Accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio,

DETERMINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **Di approvare** il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2017, secondo le linee, i criteri ed i limiti illustrati, come da prospetto "Fondo risorse decentrate dal 2016 in pii" allegato al presente atto sub "A" quale parte integrante e sostanziale;
2. **Di trasmettere** il presente atto, previo parere del Revisore, alle rappresentanze sindacali;
3. **Di attestare** che il finanziamento delle risorse erogabili relativo al Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative all'anno 2017, pari ad **€. 4.489,00**, trovano copertura nel risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018, approvato con delibera di CC n. 25 del 30.04.2018 come "fondi vincolati contrattazione decentrata 2017 e 2018";
4. **Di dare atto che:**
 - il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del settore Economico – Finanziario è il sottoscritto, Pagliaro Francesco;
 - il presente provvedimento è posto in osservanza dei vigenti Codice di comportamento e Piano di Prevenzione della Corruzione;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini del D. Lgs. N. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 e pertanto se ne dispone la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente;
6. **Di dichiarare** sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 per il personale comunale impegnato nel presente provvedimento e che costituiscano obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62;
 - non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA E LIQUIDAZIONE DI SPESA
(Art. 151, c. 4° - Art. 184 c. 4 D. Lgs. 267/2000)

VISTO: Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, e la copertura finanziaria.
Effettuati i controlli di legge sul presente atto, può darsi corso ai conseguenti adempimenti.

**f.to IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**
(Dr. Francesco Pagliaro)

Si certifica che copia della presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio a partire dal
giorno 16 luglio 2019 e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.

**F.to IL RESPONSABILE
DEL SETTORE**
(Dr. Francesco Pagliaro)
